

Per la valorizzazione della responsabilità educativa e sociale, della capacità e del merito nell'università e nella ricerca

Art. 1.

Le università come comunità di insegnamento e di ricerca.

1. La missione delle università è quella di promuovere allo stesso tempo la qualità della didattica e della ricerca, garantendo a tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso ai più alti gradi del sapere. L'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica come strumento insostituibile di trasmissione del sapere e la qualità e la continuità della ricerca scientifica sono, considerati nella loro unità inscindibile, i criteri per la valutazione dei docenti in esse impegnati. Il confronto tra le università e l'internazionalizzazione degli atenei, in linea con le indicazioni della strategia Europa 2020, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, sono finalizzati ad elevare il livello e la qualità delle competenze di tutti gli studenti e a prepararli in modo adeguato alle richieste di un mercato del lavoro sempre più globale.

Art. 2.

Diritto allo studio

1. La Fondazione per il Merito istituita all'articolo 9, comma 3, del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denominazione di "Fondazione per il merito e il diritto allo studio", conservando la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che assume la denominazione di Fondo per il merito e il diritto allo studio.

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunta la seguente lettera *d*): "integrare le risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e per altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a: servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico".

3. All'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è aggiunta la seguente lettera *e*): "una quota del gettito fiscale risultante dai contratti di locazione per studenti fuori sede, a partire dall'anno 2013, così determinata: a) per il 2013 il 40% dell'importo corrispondente alla detrazione d'imposta fruita sulle spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari; b) a partire dal 2014 l'importo suddetto maggiorato del 50% della differenza fra l'importo totale della detrazione di cui alla lettera a) e quello risultante dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2012".

4. L'intero importo di cui al precedente comma 3 è destinato dall'organo deliberante della Fondazione agli interventi di cui al comma 2, per il 50% nelle regioni nelle quali i contratti di locazione sono registrati e per il 50% con finalità redistributive a livello nazionale. A tali finalità, sempre per gli interventi di cui al comma 2, è destinato anche il 20% del totale delle risorse di cui all'articolo 4, comma 8, lettere *a*).

5. All'articolo 4, comma 8, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono cancellate le parole "limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera *a*).

6. Una quota pari al 50% di tutte le riduzioni di spesa realizzate nelle singole università al 31 dicembre di ogni anno rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, viene destinata dalle stesse università al finanziamento di interventi di edilizia universitaria e di potenziamento di laboratori e biblioteche, nonché al finanziamento dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a*) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, assicurando con la suddetta quota la copertura dell'onere finanziario previsto per la loro intera durata.

Art. 3.

Orientamento e ammissione agli studi universitari.

1. Al fine di favorire scelte consapevoli degli studenti in materia di accesso agli studi universitari e di rafforzare la dimensione internazionale del sistema universitario, le istituzioni scolastiche organizzano, in collaborazione con gli atenei, sulla base di linee-guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, le attività di orientamento dirette agli studenti dell'ultimo triennio dell'istruzione superiore di secondo grado. Le linee guida mirano alla realizzazione di un sistema integrato di attività teorico-pratiche e con occasioni di verifica e di orientamento agli studi universitari, che coinvolga le università, gli studenti universitari, nonché gli esponenti e le associazioni del mondo del lavoro e delle professioni.
2. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
 - “1. Le università, prima dell'inizio di ogni anno accademico, organizzano prove facoltative, con valore orientativo e non vincolanti rispetto all'immatricolazione e alla scelta della sede, finalizzate all'accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei diversi corsi di laurea. Le prove sono relative a materie attinenti a dette discipline, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, nonché al ragionamento logico e alla comprensione dei testi. Il relativo bando è pubblicato dalle università almeno quarantacinque giorni prima dell'effettuazione delle prove. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, con proprio decreto da adottare entro il mese di dicembre dell'anno precedente, le modalità di svolgimento delle suddette prove, anche comuni a più atenei, e i criteri e contenuti delle stesse distintamente per i corsi in lingua italiana e straniera.
 2. Per i corsi di laurea cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'ammissione, anche ad anni di corso successivi al primo nel caso di disponibilità di posti, avviene in conformità ai criteri indicati nel suddetto articolo e comma. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti il numero dei posti disponibili, distintamente per i corsi erogati in lingua italiana e in altre lingue, e sono determinati, per ciascun ambito linguistico, i posti per gli studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nonché i posti del contingente riservato ai cittadini extracomunitari provenienti dall'estero. Il decreto specifica altresì un punteggio minimo per il superamento della prova. I posti eventualmente non coperti in una delle graduatorie sono messi a disposizione di coloro che hanno superato le prove di ammissione al medesimo corso nella medesima lingua. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'accesso ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e l'ammissione ad anni di corso successivi al primo nel caso di disponibilità di posti avvengono previo superamento delle prove di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di una graduatoria unica a livello nazionale.”
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Ampliamento dell'accesso all'offerta formativa.

1. Al fine di favorire una formazione a spettro integrato nei vari livelli di studio e fatto salvo il possesso del necessario titolo di studio, è ammessa la contemporanea iscrizione a due corsi universitari: corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione, di master di I e II livello e di perfezionamento.
2. Per gli iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale, l'iscrizione a un secondo corso di studi ai sensi del comma 1 è consentita esclusivamente agli studenti che abbiano ottenuto almeno l'80%

dei crediti formativi previsti per il primo corso e comunque solo a partire dal secondo anno degli studi universitari.

3. Agli studenti che hanno conseguito all'estero un diploma di laurea a conclusione di un corso di studi di durata almeno quadriennale possono essere riconosciuti, sulla base del piano di studi completato, fino a 60 crediti nell'ambito del corso di laurea magistrale.

4. L'articolo 142 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 5.

Anticipazione della conclusione degli studi.

1. Gli studenti che hanno ottenuto i crediti formativi universitari richiesti per essere ammessi alla discussione della tesi di laurea triennale o magistrale, con una votazione media degli esami di profitto non inferiore alla media delle votazioni medie riportate dagli iscritti al proprio corso di studi possono sostenere l'esame di laurea con un anno di anticipo rispetto alla durata normale del corso.

2. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca possono conseguire il relativo diploma con un anno di anticipo rispetto alla durata normale del corso, previo giudizio di idoneità del collegio dei docenti al termine del secondo anno.

3. Le università adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente articolo entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Centralità dell'impegno didattico.

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240:

a) dopo le parole : "tempo pieno" sono aggiunte le seguenti: ", di cui non meno di 100 ore di didattica frontale tenute personalmente";

b) dopo le parole "tempo definito" sono aggiunte le seguenti: ", di cui non meno di 70 ore di didattica frontale tenute personalmente".

2. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, definita dalle singole università e comunque non inferiore al 30 per cento, è destinata a essere attribuita come compenso aggiuntivo ai professori e ricercatori universitari in numero non superiore al 20 per cento degli stessi che, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'articolo 6, comma 14, abbiano ottenuto una valutazione particolarmente pregevole nella didattica, secondo criteri stabiliti con regolamento di ateneo.".

3. Le università sono tenute, attraverso il proprio personale docente e ricercatore, a effettuare attività di orientamento e tutorato presso le scuole secondarie di secondo grado secondo modalità e criteri stabiliti da ciascuna istituzione universitaria.

Art. 7.

Garante degli studenti.

1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'ufficio del Garante degli studenti per la didattica universitaria, al quale spetta la verifica dell'istituzione e dell'effettivo funzionamento delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento dell'ufficio di cui al comma 1.

3. Alle attività dell'ufficio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Semplificazione dell'articolazione interna

1. All'articolo 2, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, le lettere c) e f) sono sostituite dalle seguenti:

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento delle attività didattiche di interesse comune e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e, secondo modalità definite dallo statuto, da un massimo di tre docenti per ogni dipartimento e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del personale tecnico-amministrativo. Le deliberazioni del suddetto organo, limitate alle esigenze di coordinamento e gestione di cui alla lettera c) del presente comma e con esclusione di ogni potere di indirizzo o proposta su tutte le altre attività dei dipartimenti e sul reclutamento del personale docente e di quello tecnico-amministrativo e bibliotecario non impegnato nei servizi comuni di cui sempre alla lettera c), sono assunte secondo modalità definite dallo statuto dell'ateneo, che stabilisce anche le modalità per la eventuale designazione o elezione di un coordinatore, al quale non potrà comunque essere attribuito il titolo di Preside.

2. All'articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e)" sono sostituite con "delle strutture di cui alla lettera e)".

3. Le università adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Valore legale della laurea

1. A partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fatto divieto di inserire un voto di laurea come requisito per la partecipazione a concorsi pubblici. A partire dalla stessa data, l'obbligo di possedere un titolo in una classe di laurea specifica per partecipare a concorsi pubblici è sostituito, ove necessario, da quello dell'iscrizione all'albo professionale al quale si riferiscono le competenze richieste. In tutti gli altri casi, in alternativa alle classi di laurea i cui titoli consentono la partecipazione, potrà essere indicato il requisito di un numero minimo di Crediti Formativi Universitari nei settori considerati essenziali.

Art. 10.

Misure di incentivazione per l'inserimento nel mondo del lavoro di laureati capaci e meritevoli.

1. A decorrere dall'anno accademico 2012-2013, le università forniscono annualmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un elenco contenente l'indicazione del cinque per cento degli studenti che hanno ottenuto i migliori risultati nel conseguimento della laurea o della laurea magistrale entro la durata normale del corso di studi.
2. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri per l'individuazione da parte delle università degli studenti da inserire nell'elenco di cui al comma 1 nonché le modalità di pubblicazione di tale elenco sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. È prevista la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito d'impresa nel limite del 15% e delle persone fisiche nel limite del 15%, in favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato gli studenti individuati ai sensi del comma 1 e in favore di tali studenti qualora assunti a tempo indeterminato entro i dodici mesi successivi al conseguimento della laurea ovvero della laurea magistrale. Tale beneficio è riconosciuto per i primi due anni successivi all'assunzione a tempo indeterminato, si applica anche, nei termini di tempo indicati, ai dottori di ricerca ed è cumulabile, limitatamente alla minore imponibilità del reddito delle persone fisiche, ad altri incentivi all'assunzione di personale qualificato e altamente qualificato. Per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione, il beneficio si applica, sempre limitatamente alla minore imponibilità del reddito delle persone fisiche, a tutti i soggetti di cui al comma 1 che abbiano superato il relativo concorso entro due anni dal conseguimento della laurea, della laurea magistrale o del dottorato.

Art. 11.

Misure per l'internazionalizzazione del sistema universitario.

1. Al fine di consentire al sistema universitario italiano il raggiungimento di una dimensione internazionale, in modo da renderlo strutturalmente in grado di offrire una risposta adeguata alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più globale e competitivo, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6, comma 11: al primo periodo, dopo le parole "altro ateneo," sono inserite le seguenti: "italiano o straniero," ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Lo svolgimento di attività didattica e di ricerca ai sensi del presente comma in assenza di convenzione determina, quando tale attività comporti la responsabilità di corsi e moduli curriculari per un impegno di didattica frontale superiore a 20 ore, il versamento del relativo compenso direttamente all'ateneo di appartenenza dell'interessato.";
 - b) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole "quella di appartenenza," sono inserite le seguenti: "o a docenti provenienti dall'estero", e dopo le parole "incentivi finanziari," è inserita la seguente: "anche";
 - c) all'articolo 18, comma 1, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: "la pubblicazione dei dati di cui alla presente lettera nei siti internet dell'ateneo e del Ministero avviene anche in lingua inglese;"
 - d) all'articolo 23, comma 3, dopo la parola: "insegnamenti a contratto" sono inserite le seguenti: "o incarichi di ricerca";
 - e) all'articolo 24, comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: "la pubblicazione delle informazioni di cui alla presente lettera avviene anche in lingua inglese nei siti internet dell'ateneo e del Ministero;"
 - f) all'articolo 24, comma 3, lettera b), dopo la parola "atenei" sono inserite le seguenti: "o in centri di ricerca".

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, di concerto con quello dell'Economia, le modalità per garantire sgravi fiscali alle famiglie con figli che partecipano ai programmi Erasmus.

Art. 12.

Università straniere in Italia.

1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione del sistema universitario italiano, garantendone altresì la qualità e assicurando la valorizzazione del merito, all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le università e gli istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sede nel territorio di Stati esteri, ivi riconosciuti come enti senza scopo di lucro, possono insediare proprie filiazioni in Italia a condizione che:

a) abbiano lo scopo esclusivo di consentire lo studio di discipline previste dal programma didattico dei corsi di studio concernenti il patrimonio letterario, giuridico, storico, artistico, monumentale o archeologico italiano, attraverso il diretto contatto con detto patrimonio;

b) impartiscano esclusivamente insegnamenti attinenti alle discipline di cui alla lettera a) in favore di studenti immatricolati o iscritti all'anno di corso, nel quale è previsto l'insegnamento della corrispondente disciplina, nei dodici mesi precedenti lo svolgimento degli studi in Italia.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.”.

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per le attività di insegnamento le filiazioni autorizzate ai sensi del comma 3 possono avvalersi di esperti attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.”.

Art. 13.

Revisione delle procedure di selezione del personale accademico.

1. All'art. 16, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, aggiungere la seguente lettera p): “un tetto al numero delle abilitazioni per ogni procedura, tale che il numero totale degli abilitati per ciascun settore scientifico-disciplinare non superi il 15% del totale dei docenti in servizio nella fascia alla quale la procedura stessa si riferisce, includendo gli studiosi già in possesso dell'abilitazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello nel quale viene indetta la procedura e non ancora chiamati”.

2. All'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, aggiungere il seguente periodo: “Nelle procedure di chiamata dovrà comunque essere previsto che i candidati tengano una lezione pubblica, nel Dipartimento chiamante, aperta alla presenza di docenti e studenti, su un argomento scelto dalla Commissione fra 3 proposti dai candidati stessi al momento della domanda, coerenti con il profilo richiesto e il loro curriculum”.

Art. 14.
Assegni di ricerca.

1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole "I bandi," sono inserite le seguenti "redatti in italiano e in inglese e";
 - b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-*bis*. Gli assegni di cui al comma 1 possono essere inoltre conferiti da altre qualificate istituzioni, pubbliche o private, anche straniere, che svolgono documentata attività di ricerca. Con decreto non regolamentare del Ministro sono stabiliti i requisiti di tali istituzioni e le modalità per il conferimento.
1-*ter*. Nel conferimento degli assegni le università possono prevedere lo svolgimento di attività didattica integrativa in aggiunta a quella di ricerca, in misura non inferiore a 30 ore e non superiore a 60 ore per anno, fermo restando il trattamento economico di cui al comma 7";
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo in ogni caso l'indicazione nel bando del settore concorsuale cui si riferisce l'assegno. L'eventuale profilo può essere specificato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Nel caso di assegni interamente finanziati su programmi di ricerca esterni il profilo può essere integrato con l'indicazione dello specifico programma da svolgere e si può in tal caso prescindere dall'attività didattica integrativa di cui al comma 1-*ter*. Ai fini della selezione vengono presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni dei candidati e può essere previsto un colloquio. La commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto che indice la selezione."
 - d) al comma 6, secondo periodo, le parole "dall'università" sono sostituite dalle seguenti "dal soggetto erogatore";
 - e) al comma 9, le parole "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti "nove anni".

Art. 15.
Ricercatori a tempo determinato.

1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: "sono esclusi dalla possibilità di beneficiare dei predetti contratti coloro che hanno ottenuto un contratto secondo la tipologia di cui alla lettera b);"
 - b) al comma 4 il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente "I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.";
 - c) al comma 5: dopo le parole "esito positivo della valutazione" sono inserite le seguenti "e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6-*bis*"; il quarto periodo è soppresso; è aggiunto in fine il seguente periodo: "La valutazione può essere differita in relazione ai periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.";
 - d) al comma 6, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
 - e) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-*bis*. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione delle assunzioni di personale, le università statali destinano una quota non inferiore al cinquanta per cento delle assunzioni di ciascun anno dei professori di seconda fascia ai soggetti di cui ai commi 5 e 6. L'individuazione dei candidati da assumere è definita secondo una graduatoria di ateneo, eventualmente articolata per macroaree disciplinari.";

- f) al comma 9, le parole “, lettere a) e b),” sono soppresse e si aggiunge il seguente periodo: “A coloro che sono stati titolari di tali contratti viene riservata una quota fino al 10 per cento del totale dei posti a concorso per l’insegnamento nelle scuole primarie e secondarie, secondo modalità definite con proprio decreto dal Ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca”.

Art. 16.

Giovani ricercatori.

1. All’articolo 20, comma 1, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, le parole “una percentuale del” sono sostituite dalle seguenti: “una percentuale non inferiore al”.
2. Per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca svolti da ricercatori di età inferiore a 40 anni, di cui all’articolo 20, comma 1, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, si osservano i seguenti criteri:
 - a) il numero dei comitati di selezione è stabilito in ciascun bando, in modo tale da assicurare la copertura di ogni area disciplinare interessata dal bando stesso;
 - b) i componenti dei comitati di selezione sono designati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (Cngr) in un numero compreso fra tre e dodici, tenendo conto della numerosità dei progetti e delle disomogeneità tematiche interne a ogni singola area disciplinare interessata dal bando; di tali componenti, almeno un terzo è di sesso femminile, almeno un terzo è scelto tra studiosi, italiani o stranieri, operanti all’estero e almeno un terzo è costituito da giovani di età inferiore a 40 anni;
 - c) la valutazione scientifica di ciascun progetto è effettuata da almeno due revisori anonimi e indipendenti, di comprovata qualificazione, scelti dai comitati di selezione tra studiosi italiani o stranieri competenti nel settore, o nei settori, del progetto sottoposto a valutazione, con l’ausilio di idonei strumenti telematici, tenendo conto dell’innovatività e originalità della ricerca proposta e della sua metodologia, della qualificazione scientifica dei responsabili di progetto, della correlazione con gli obiettivi dei programmi europei e del Programma nazionale della ricerca, delle significative interazioni tra più soggetti; la valutazione del possibile impatto scientifico e socio-economico della ricerca proposta spetta ai comitati di selezione.
3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Rafforzamento dell’attività di valutazione della ricerca

1. Al fine di rafforzare le attività di valutazione della ricerca svolta nel settore pubblico, l’attività di ricerca svolta dagli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è sottoposta alla valutazione periodica della ricerca condotta dall’Agenzia nazionale per la valutazione della ricerca (Anvur).
2. Al fine di promuovere l’integrazione del sistema italiano di valutazione nel contesto europeo, l’Anvur definisce i criteri per l’accreditamento dei nuclei di valutazione delle università e degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e di cui al comma 1, in coerenza con i principi stabiliti a livello europeo.
3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.